**

**D.L. 4 luglio 2015, n. 92**

**Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonchè per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale**

(GU Serie Generale n. 153 del 4 luglio 2015)

-----------------------------------------------------------------------

In vigore dal: 04/07/2015

**Art. 1**

*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

 1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti" sono

aggiunte le parole: "e il soggetto al quale sia giuridicamente

riferibile detta produzione";

 b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" è aggiunta la

seguente: "preliminare alla raccolta";

 c) alla lettera bb), la parola: "effettuato" è sostituita dalle

seguenti: "e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del

trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati"

e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da

intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha

determinato la produzione dei rifiuti".

**Art. 2**

*Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*

1. All'articolo 29, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il

comma 3 è sostituito dal seguente:

 "3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in

esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni

caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni

possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni

previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle

autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena

attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui

al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in

quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio

dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".

**Art. 3**

*Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di*

 *stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario*

 1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze

di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia

dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e

dell'ambiente salubre, nonchè delle finalità di giustizia,

l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse

strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro,

come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3

dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di

reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

 2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione,

nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività d'impresa non può

protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione

del provvedimento di sequestro.

 3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al

comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre,

nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento

di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche

di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di

lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro.

L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità

giudiziaria procedente.

 4. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del

fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio

per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono

garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto

di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a

verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste

nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal

presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente

attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai

provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in

vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3

decorrono dalla medesima data.

**Art. 4**

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.